



ORDINANZA N° 07 /2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n° 36/2010 in data 19/11/2010, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Crotona di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che presso la radice della banchina contraddistinta dal n. 12 all'interno dell'ambito del cosiddetto "Porto Nuovo" di Crotona, adibito ad attività commerciali, insiste una gru industriale su binari in disuso;
- VISTA** la nota prot. 0004729.U.15-06-2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona, con la quale veniva segnalato che, a causa dello stato di vetustà e fatiscenza di tale gru, essa poteva essere soggetta a collasso o cedimento strutturale, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e privata;
- CONSIDERATO** che con la medesima nota il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona invitava le Autorità competenti ad adottare con urgenza ogni utile provvedimento atto ad interdire il transito e la sosta, per un raggio di almeno metri 50, della zona di piazzale portuale circostante tale gru, nonché dello specchio acqueo antistante;
- VISTA** l'Ordinanza n. 50/2020 del 15/6/2020, con la quale la Capitaneria di Porto di Crotona ha proceduto ad interdire lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina ove è ubicata la suddetta gru in disuso;
- RITENUTO** necessario, in relazione alla situazione segnalata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona con la nota in epigrafe, adottare con urgenza un provvedimento ordinatorio interdittivo dell'utilizzo della zona di piazzale portuale adiacente alla precitata gru in disuso, di superficie pari a quella indicata dal predetto Comando Provinciale, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data da quella della presente Ordinanza è **vietato** l'accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e/o merci, presso tutta l'area demaniale marittima portuale sottesa al raggio di metri 50, adiacente alla gru industriale in disuso ubicata alla radice

della banchina 12 del "Porto Nuovo" – porto commerciale di Crotona, come da planimetrie allegate alla presente per farne parte integrante.

ORDINA

ART. 1 Interdizione

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci sull'area portuale, meglio evidenziata nelle allegate planimetrie, sottesa ad un raggio di metri 50, nelle adiacenze della gru industriale in disuso ubicata alla radice della banchina 12 del "Porto Nuovo" – porto commerciale di Crotona.

ART. 2 Apposizione barriere interdittive

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro provvederà a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività commerciali.

ART. 3 Segnaletica monitoria

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro apporrà presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 4 Norme finali

Trovano comunque applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 5 Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 6 Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione

della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona e dell'Ufficio Sedi Periferiche di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

ART. 7
Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.


Gioia Tauro, 16.06.2020


IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE



COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI







Molo di Sottofutto